



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 13 marzo 2020
nr. 0002746/OrdP/6
Classifica XV.12.2-1

ORDINANZA N. 6 DEL 13 MARZO 2020

Oggetto: Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977. n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020 e n. 5 del 09.03.2020;

VISTO l'art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il D. Lgs. 17 aprile 2001, n.234;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19" pubblicato su GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l'art.3 comma 2;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020;
- VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2020, 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020;
- VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
- VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19"
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

- CONSIDERATO** che l'Assessorato dei trasporti, con proprie note n.2007 del 28.02.2020, n.2246/cir.3 del 05.03.2020 e n.2433/cir.4 del 05.03.2020 ha già richiesto alle aziende di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, l'attivazione immediata degli adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui alle succitate direttive ministeriali;
- VALUTATA** l'esigenza di garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori del settore dei trasporti e al tempo stesso assicurare la fruizione di un servizio essenziale;
- RITENUTO** di dover adottare misure urgenti per prevenire e contenere il rischio del contagio sull'intero territorio regionale e, a tal fine, disporre la riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale assicurando solo i servizi essenziali;

ORDINA

- Art. 1)
- É disposta, su tutto il territorio regionale, la riduzione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL), avendo cura di mantenere in esercizio i soli collegamenti essenziali per ogni modalità di trasporto, come previsti dalle direttive governative. In particolare:
- a) per i servizi di TPL terrestri (ferrovia, metrotranvia e gomma) è disposta la riduzione sino ad almeno il 50% dei servizi programmati;
 - b) per i servizi di TPL marittimo:
 - riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di S. Pietro e La Maddalena;
 - riduzione del 50% delle corse programmate per i collegamenti notturni delle isole di S. Pietro e La Maddalena. In ogni caso una nave per ciascuna isola dovrà rimanere armata e approntata per garantire con immediatezza eventuali trasporti in emergenza;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- riduzione almeno del 20% delle corse programmate nei collegamenti con l'isola dell'Asinara;
- sospensione totale dei collegamenti con la Corsica.

Art. 2) Le aziende di trasporto adeguano i servizi alle disposizioni di cui all'art.1 e comunicano i propri programmi di esercizio - e le eventuali successive modificazioni - all'Assessorato regionale dei trasporti.

Art. 3) In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio comunicati dalle aziende di trasporto.

Art. 4) È fatto obbligo alle aziende di trasporto di dare esecuzione a quanto disposto con la presente ordinanza e di garantire tempestiva e adeguata pubblicità e informativa all'utenza.

Art.5) La presente ordinanza:

- ha validità sino al 25 marzo 2020, salvo proroga esplicita;
- è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
- viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna e agli Assessori regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

Il Presidente

Christian Solinas